



LINK 2.0 APS
40127- Bologna, Via Francesco Fantoni n. 21
C.F. 03618741205

-----Verbale dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 18.7.2024-----

Oggi, **18 luglio 2024 alle ore 12.00** presso la sede sociale in Via Francesco Fantoni n. 21/a - Bologna, si è riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'Assemblea straordinaria dei Soci di LINK 2.0 APS per discutere e deliberare il seguente **ordine del giorno**:

- 1) **approvazione del nuovo statuto sociale;**
- 2) **varie ed eventuali.**

Sono presenti n. 12 soci come risulta da foglio presenze conservato agli atti dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è presente nelle persone dei consiglieri: Gianluca Giangiobbe; Davide Dal Gesso; Beniamino Buonsanti; Andrea Gargiulo; Doriana Zannello; Paolo Gabrielli e Michail Mauracher.

Presiede la riunione, come da statuto, il Presidente Gianluca Giangiobbe che chiama a fungere da segretario verbalizzante Davide Dal Gesso, che accetta.

Il Presidente apre la **discussione sull'unico punto posto all'o.d.g.** e informa i soci presenti che il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ufficio Regionale dell'Emilia-Romagna, ha rilevato che lo statuto sociale, modificato in data 1° luglio 2024, deve essere modificato nell'art. 25 in merito ai quorum costitutivi richiesti per la seconda convocazione dell'Assemblea dei soci chiamata a deliberare in merito alle modifiche statutarie. Tale modifica avrà effetto anche nei quorum costitutivi richiesti dall'art. 26 dello statuto.

Il Presidente dà lettura all'Assemblea della nuova formulazione dell'art. 25 dello statuto sociale e dei quorum ora previsti per le modifiche statutarie, specificando che, il resto dello statuto non ha subito variazioni.

Al termine dell'intervento, il Presidente invita i soci ad approvare il nuovo statuto sociale.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea **all'unanimità delibera di approvare l'attuale statuto sociale** nella modifica esposta dal Presidente.


L'Assemblea, altresì, delibera di incaricare la Presidente a procedere alla registrazione dello statuto ed agli ulteriori adempimenti utili per procedere all'iscrizione al RUNTS.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessun'altro richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.20, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Si invoca l'esenzione di imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dal comma 646 della Legge n. 145/2018 che ha modificato l'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR n. 642/1972.

Il Presidente
Gianluca Giangiobbe

Il Segretario
Davide Dal Gesso



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2
Registrato il 19/07/24 Serie 3 al N. 1315
pagato € 200,00
(Euro

IL FUNZIONARIO*
Alessio Chiriaco



Statuto

contenente le norme di funzionamento dell'Associazione di Promozione Sociale

“LINK 2.0 APS”

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 Costituzione, Denominazione e Sede

Sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art.118, quarto comma, della Costituzione, in conformità al Codice civile e al D.lgs. 3.7.2017 n.117 (Codice del Terzo Settore), è costituita un'Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di “LINK 2.0 APS” (di seguito, per brevità, “Associazione”).

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

L'Associazione ha sede nel Comune di Bologna. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dall'assemblea dei soci e non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un ente non commerciale senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di:

- consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;
- sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il loro potenziale di crescita, di creatività e di occupazione lavorativa;
- favorire particolarmente la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, alle attività di cui al titolo II del presente statuto, operando per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in particolare quali utenti e partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione;
- riqualificare immobili urbani, di proprietà pubblica o privata, anche attraverso strumenti di co-progettazione con le amministrazioni pubbliche;
- mettere a disposizione della collettività progetti e percorsi d'arte e cultura, oltre alla



valorizzazione del patrimonio culturale non rientranti nel codice dei beni culturali.

Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, essa svolge in modo principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi e di terzi, le attività di interesse generale previste dal presente statuto, in forma o di azione volontaria, o di mutualità, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con le modalità previste dal presente statuto.

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017, dal presente statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore o altri soggetti pubblici e privati e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali:

- attività di interesse generale;
- attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- attività di raccolta fondi

2

Art. 5 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017.

- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturale, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017;
- lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- z) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati.

In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, l'Associazione intende promuovere percorsi e progetti culturali in diverse forme espressive, siano esse riferite ad arti musicali, figurative o letterarie, attraverso le seguenti attività: organizzazione di eventi culturali dedicati alla diffusione



della musica; organizzazione di eventi dedicati alla promozione di artisti e progetti musicali, o artistici emergenti; organizzazione di percorsi educativi, laboratoriali ovvero formativi nel campo della produzione musicale; organizzazione di mostre ed esposizioni artistiche, di spettacoli teatrali; l'organizzazione di corsi di musica in generale.

Le suddette attività vengono esercitate al fine di prevenire e contrastare la marginalità sociale e per favorire l'inclusione sociale di persone svantaggiate, tramite la fruizione dell'arte e di spazi espressivi dove poter sviluppare la propria creatività.

L'Associazione, inoltre, potrà gestire immobili in proprietà pubblica o privata ed effettuare interventi di riqualificazione al fine di utilizzarli quali spazi espressivi concessi alla collettività.

Art. 6 Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, quali in particolare:

a) attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione;

b) la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del Codice del Terzo Settore;

c) in quanto affiliata AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo la normativa vigente.

Art. 7 Attività di raccolta fondi

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi



di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Titolo III Funzionamento e Amministrazione

Art. 8 Gestione e modalità di svolgimento delle attività organizzate

Per la realizzazione delle sue attività, per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati.

Per la gestione e le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale privilegia le prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Quando ciò sia necessario ai fini del perseguimento delle proprie finalità e allo svolgimento delle proprie attività, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

Art. 9 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

I volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro



Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori alla soglia individuata dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Le scritture contabili sono tenute a norma degli art. 86 e 87 del Codice del Terzo Settore.

Superati i limiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione sarà tenuta a redigere il bilancio sociale. Il bilancio sociale può essere redatto anche se non vi è obbligo di legge, qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno.

5

Art. 11 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere depositati presso la sede sociale, in libera consultazione agli associati aventi diritto al voto che ne facciano richiesta.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della Rete Associativa cui si aderisce.

Art. 12 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;



- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, quest'ultima come definita dall'articolo 8 comma 3 del Codice del Terzo Settore, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 13 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento degli associati;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività dell'Associazione;
- dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari.

Art. 14 Libri sociali e Registro dei Volontari

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore.

In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a. libro degli associati, che può essere tenuto in formato elettronico;
- b. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Deve tenere inoltre il registro dei volontari, anche in formato elettronico, di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo Settore, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in



maniera continuativa.

Nel caso sia istituito l'Organo di Controllo deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre ottenere, a proprie spese, copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta scritta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento.

Titolo IV Gli Associati

Art. 15 Adesione all'Associazione

L'Associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Il numero degli associati è illimitato.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Nel caso di associati di minore età, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti. Il Consiglio Direttivo, anche delegando uno o più componenti, si pronuncia sulle domande di ammissione entro e non oltre 30 giorni dalla data della loro presentazione.

In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L'interessato, nei successivi trenta giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro degli associati. La tessera ha valore annuale. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Essi, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di



proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 16 Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività ed alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'Associazione
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) a prendere visione dei libri sociali.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto ad essere eletti.

Tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto di elettorato attivo. Gli associati di minore età acquisiscono il diritto ad esercitare il voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art.17 Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, compresi gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti



dall'Associazione;

- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione, ovvero a quelli previsti dalle norme e dallo statuto della Rete Associativa a cui l'Associazione sarà iscritta.

Art. 18 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento dell'Associazione;
- c) per decesso;
- d) per esclusione, a seguito di morosità o mancato rinnovo della tessera sociale;
- e) per espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto dal socio al Consiglio Direttivo.

Il socio che abbia omesso di versare le quote sociali o i corrispettivi specifici entro le scadenze indicate dall'Associazione, decorsi 15 giorni dall'invio del sollecito di pagamento senza che la morosità venga sanata, potranno essere esclusi con provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

Allo stesso modo il Consiglio Direttivo provvede qualora il socio non abbia provveduto a rinnovare la tessera sociale entro 4 mesi dalla scadenza.

Competente in merito all'esclusione, alla radiazione o all'espulsione degli associati, è il Consiglio Direttivo dell'Associazione, che opera con deliberazioni motivate. Contro tali deliberazioni, l'associato può ricorrere, entro 30 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea che delibera sulla richiesta in occasione della prima convocazione utile.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. In caso di recesso, decadenza, esclusione, espulsione, radiazione, decesso, o scioglimento dell'Associazione, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 19 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;



- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.
- l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge.

Art. 20 L'Assemblea dei soci

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Gli associati di minore età sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi, ivi inclusa la pubblicazione sulla bacheca sociale o sul sito internet dell'Associazione, e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario, il luogo e devono essere rese note con un preavviso di almeno 8 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio e deve essere convocata ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro 15 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso rispetto alla sede sociale come indicato nella convocazione.

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- approvare entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
- approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
- approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di



adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- approvare e modificare lo statuto;
- deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- deliberare sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

In tutte le assemblee ordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

Nelle assemblee straordinarie che approvano e modificano lo statuto, deliberano la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, deliberano lo scioglimento dell'associazione, per la validità delle riunioni sono necessari i quorum costitutivi di cui rispettivamente agli articoli 25, 26 e 27 del presente statuto.

In tutte le assemblee, tranne che per quelle relative alla modifica dello statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio di cui agli articoli 25, 26 e 27 del presente statuto, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, mediante delega scritta, anche rilasciata in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, ovvero di cinque associati in qualora il numero di associati sia superiore a cinquecento.

Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono mediante il regolamento elettorale approvato dall'Associazione. In tali elezioni si vota sempre a scrutinio segreto.

Le votazioni che non riguardano le elezioni di organi sociali possono essere effettuate per alzata di mano.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità,



gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o con il tesseramento.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo

È eletto dall'Assemblea dei soci nel rispetto del regolamento elettorale approvato dall'Assemblea, ove presente. È composto da un minimo di 5 a un massimo di 13 membri compreso il Presidente. Possono anche essere eletti dall'Assemblea dei soci dei componenti supplenti a cui è riconosciuto il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio ma non di votare nelle stesse.

A seguito della decadenza o della cessazione dalla carica di consigliere, per qualunque motivo, diventa effettivo componente del Consiglio Direttivo il consigliere supplente eletto dall'Assemblea.

La maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando vengano a mancare, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei suoi componenti, salvo che la maggioranza venga ricostituita dai supplenti nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea dei soci;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- predispose il bilancio di esercizio e, eventualmente, quello sociale, oltre alle relative relazioni da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- redige i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilisce le attività secondarie di cui all'art. 6, lett. a) del presente statuto;
- delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito un consigliere, nonché l'esclusione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.



Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente dell'Associazione, che lo presiede, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, nei luoghi indicati nella convocazione, anche in forma telematica o mista, ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario, ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo è, altresì, validamente costituito, anche senza formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti aventi diritto di voto (ad eccezione dei supplenti) e che tutti i componenti si dichiarino informati sui fatti posti all'ordine del giorno.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel R.U.N.T.S., con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del Codice del Terzo Settore.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel R.U.N.T.S. o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 *-ter* del codice civile.

Art. 22 Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri.

Art. 23 L'Organo di Controllo

Qualora l'Associazione abbia superato i limiti fissati dall'art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore, ovvero per volontà dell'Assemblea, nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30 del Codice del Terzo Settore. L'Organo di controllo dura in carica quattro anni e i componenti sono rieleggibili.

L'Organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto



appositamente incaricato di tale revisione.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Associazione.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 24 Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Essa si può iscrivere tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce. Nel RUNTS saranno iscritte tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente

Sino all'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del RUNTS, l'acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 25 Modifiche allo statuto dell'Associazione

Per le modifiche da apportare allo statuto, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 30% degli associati; in quarta convocazione, se è presente almeno il 20% degli associati. In entrambi i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 26 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'Assemblea può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono i medesimi previsti dall'art. 25 del presente statuto.

Art. 27 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo




dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'Assemblea nominerà i Liquidatori anche conferendo l'incarico ai consiglieri uscenti.

Art. 28 Rimandi al Regolamento dell'Associazione, al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nei Regolamenti approvati dall'Associazione, si applica quanto disposto dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Bologna 18/07/2024

Il Presidente



DIREZIONE PROVINCIALE DI: BOLOGNA

UFFICIO TERRITORIALE DI: BOLOGNA 2

Registrazione di Atto Privato

Il 19/07/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TG6 , serie 3 , numero 1315

data di stipula: 18/07/2024

ident.vo telematico: TG624L001315000QH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: GNGGLC79L05A944C

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

03618741205				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24